

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il disegno di decreto legislativo sull'assicurazione
obbligatoria degli alveari contro i danni causati dalla marciaia delle api

(del 22 dicembre 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nell'anno 1938 il diffondersi della marciaia delle api nel Cantone ha reso acuta la necessità di rendere più efficaci le misure sanitarie atte a combattere questa malattia con l'integrazione di provvedimenti di carattere finanziario. Il Gran Consiglio ha adottato quindi il D.L. 16 settembre 1938.

Mediante lo stesso si è dichiarata obbligatoria l'assicurazione degli alveari contro i danni causati dalla marciaia delle api, presso la Cassa di assicurazione istituita dalla Società ticinese di apicoltura, con sede in Bellinzona.

Si è analogamente previsto, ai fini di assicurarne un efficace funzionamento, la partecipazione finanziaria dello Stato sulla spesa relativa all'assicurazione (sussidio di 8 cent. sul tasso assicurativo, fissato d'un minimo di 20 cent. per ogni arnia assicurata).

Durante il periodo dal 1938 ad oggi, il tasso di assicurazione è stato maggiorato di 20 cent. : — 10 cent. nel 1952 e altri 10 cent. nel 1963 —, di modo che, al momento attuale esso risulta di 40 cent.

La Società interessata domanda che il sussidio sia portato a 15 cent. per ogni arnia assicurata, così da adeguarlo all'attuale tasso di assicurazione.

La domanda è da accogliersi, in rapporto all'aumento del costo della vita sopravvenuto dall'epoca della fissazione del sussidio ad oggi, e ai maggiori oneri di assicurazione (aumento nella misura del 100 %).

Il maggior onere finanziario annuo a carico dello Stato si presume in franchi 1.000.— (corrispondente a 7 cent. per le 12.496 arnie esistenti alla fine del 1963).

Il mantenimento del nostro patrimonio apicolo che assicura annualmente un reddito non trascurabile, giustifica questo adeguamento.

Vi preghiamo di accogliere, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'unito disegno di decreto legislativo.

Con i sensi del nostro deferente ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :
G. Beati

DECRETO LEGISLATIVO

sull'assicurazione obbligatoria degli alveari
contro i danni causati dalla marciaia delle api

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 dicembre 1964 n. 1265 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — L'art. 3 del decreto legislativo sull'assicurazione obbligatoria degli alveari contro i danni causati dalla marciaia delle api, del 16 settembre 1938, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 3. — Lo Stato sussidia l'assicurazione obbligatoria contro i danni causati dalla marciaia delle api nella misura di 15 cent. per arnia assicurata.

Art. 2. — Il presente decreto è da pubblicare nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed avrà effetto a decorrere dal 1. gennaio 1965.